

Regio Decreto del 16/12/1922 n. 1717

Titolo del provvedimento:

Regio decreto 16 dicembre 1922 concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09/01/1923)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 24/01/1923

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, e successive modificazioni riguardanti la formazione del nuovo catasto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

Iscrizione in catasto dei terreni; revisione del classamento a seguito di miglioramenti.

Testo: in vigore dal 24/01/1923

Nelle Province nelle quali, al momento della pubblicazione del presente decreto sono in corso le operazioni per la formazione del nuovo catasto ordinato dalla legge 1 marzo 1886, serie 3, e non e' ancora avvenuta la pubblicazione delle tariffe di cui all'art. 11 dell'anzidetta legge, come pure per quelle dove saranno successivamente iniziale le operazioni, i terreni saranno iscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento senza tener conto dei deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali. Nelle Province nelle quali il nuovo catasto e' in conservazione o e' gia' stato pubblicato, si procedera' alla revisione del classamento per i terreni che da cinque anni risultino migliorati salvo anche per questi il diritto a una maggiore esenzione.

Lo stesso sistema sara' poi successivamente osservato nel turno delle verifiche periodiche dei terreni delle Province in conservazione di mano in mano che verranno a scadere i periodi di esenzione per i singoli fondi.

art. 2

Cause di variazione dell'estimo catastale.

Testo: in vigore dal 24/01/1923

Alle cause di variazione dell'estimo catastale contemplate nell'art. 35 della legge 1 marzo 1886 numero 3682 serie 3, si aggiungono le seguenti in aumento:

a) la revisione del classamento dei terreni migliorati;

b) a cessazione o la attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiamo dato luogo a diminuzione di estimo;

c) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa scolo o bonifica;

In diminuzione:

a) la perdita parziale della potenza produttiva per forza maggiore;

Regio Decreto del 16/12/1922 n. 1717

b) l'applicazione dei nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

c) il passaggio a carico dei possessori di spese prive gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa scolo o bonifica.

Nella qualificazione, classificazione e tariffa e nella applicazione delle qualita' e della classe ai singoli terreni saranno operate le mutazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto senza attendere la revisione generale del catasto.

art. 3

Abrogazione dell'art. 46 della L. 1 marzo 1886, n. 3682.

Testo: in vigore dal 24/01/1923

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 46 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato colla legge 21 gennaio 1897, n. 23.

art. 4

Abrogazione di norme incompatibili.

Testo: in vigore dal 24/01/1923

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto di cui sara' data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.